

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 3 agosto 2021, n. 147-13353.

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

(Proposta di deliberazione n. 162).

Punto 6) Proposta di deliberazione n. 162 "Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 74, comma 2 del Regolamento: **il Consiglio approva a maggioranza dei Consiglieri assegnati.**

Il Consiglio regionale del Piemonte

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 352/1970, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista l'approvazione della delibera del Consiglio regionale della Lombardia del 13 luglio 2021, n. XI/1926 con la quale si invita ad adottare analoga deliberazione da parte degli altri consigli regionali;

visto l'articolo 93, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione (allegato A),

delibera

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), secondo il seguente quesito:
“Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Consiglieri assegnati	51
Maggioranza assegnati	26
Presenti	43
Favorevoli	30
Contrari	4
Astenuti	2
Non votanti	7

Allegato A)

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali), le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sul tema del complessivo superamento della disciplina dettata dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), comunemente nota come “Legge Severino”.

La finalità del quesito va individuata nella volontà di superare gli automatismi della disciplina che è intervenuta in una materia di particolare rilevanza costituzionale, quale la titolarità dei diritti di elettorato passivo; una disciplina che ha dato luogo a situazioni di significativa incertezza interpretativa e conseguenti contenziosi avanti alla Corte costituzionale e relative pronunce.

In effetti la “Legge Severino” disciplina la sussistenza dei requisiti per la candidabilità alle cariche elettive e la configurazione di fattispecie che possono determinare la sospensione o anche la decadenza dalle stesse.

La sua abrogazione rimetterà la disciplina della incandidabilità a cariche elettive alla disciplina in materia di irrogazione della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della misura della stessa definita dal codice penale e dalle diverse leggi di settore.

(omissis)